

TRIBUNALE MILANO

27 NOVEMBRE 1999

ESTENSORE: TURIANO

PARTI: RTI

(avv.ti Frignani, Bonomo)

GARANTE RADIODIFFUSIONE

(avvocatura Stato)

**Radiotelevisione •  
Propaganda elettorale •  
Nozione • Interviste su  
intenzioni di voto •  
Contenuto generico  
contraddittorio e  
imperfetto • Esclusione •  
Violazione della L. 515/93  
• Esclusione.**

*Una trasmissione televisiva contenente interviste sulle intenzioni di voto di alcuni cittadini, espresse in forme generiche, contraddittorie ed imperfette non è suscettibile di qualificarsi come propaganda elettorale a mezzo di trasmissione pubblicitaria a favore di uno qualunque dei competitori e pertanto non costituisce violazione della L. 515/93.*

**V**a innanzitutto premesso il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione, alla cui luce deve essere condotto il presente giudizio.

Con riguardo alla definizione di trasmissione di propaganda vietata dalla L. 513-93 e sanzionabile la Suprema Corte ha enunciato che: « ... Costituisce trasmissione propagandistica vietata ai sensi della L. 515-93 non soltanto quella in cui sia nominativamente indicato il candidato o il gruppo politico a cui vantaggio venga apertamente fatta, ma anche quella che, pur non riferendosi specificamente all'uno o all'altro sia idonea, attraverso l'intervista casuale, ad esercitare sullo spettatore una tale capacità suggestiva ad orientare la libera scelta senza che rilevi la individuazione della parte politica a favore della quale operi siffatta incidenza.

Occorre pertanto stabilire se il programma « *Qui Italia* », diffuso dalla soc. RTI il 20 marzo 1994 rappresenti o meno una forma di pubblicità elettorale non palese, ossia se ricorrano, in maniera dissimulata, identiche caratteristiche della comunicazione pubblicitaria per indurre gli spettatori ad orientare il loro consenso a favore di un dato candidato o forza politica sia pure non nominati ma identificabili in base al contenuto del programma.

Al fine di rispondere al suddetto quesito è necessario esaminare il contenuto delle interviste contenute nel programma censurato dal Garante.

Gli intervistati, interrogati sulle loro intenzioni di voto in occasione delle elezioni politiche così come risulta dalla sintesi contenuta nel ricorso RTI del 3 giugno 1994 e non contestata dal Garante, hanno risposto nel seguente modo:

1. Manifesta preoccupazione per l'eventualità che Segni possa essere schiacciato dagli intrallazzatori.

2. Esprime generale condanna per tutti i partiti tradizionali — tutti hanno rubato — si ritiene confuso. Pensa che Segni abbia perso una buona occasione, essendosi dimostrato tentennone.

3. Pensa che Segni seguirà Martinazzoli. Difficilmente se ne distaccherà per avvicinarsi al Polo della Libertà o alla Lega.

4. Esprime decisamente preferenza per Berlusconi.

5. Si dichiara più a sinistra dei progressisti. È favorevole alla tassazione dei bot oltre un certo limite, è indifferente alla questione NATO.

6. Afferma che i voti per Bossi erano di protesta e prevede che Bossi perderà a favore di Berlusconi.

7. Dice che Bossi ha perso il supporto del Paese e che il prossimo leader sarà Storace.

8. Si rifiuta di rispondere con diverse espressioni volgari.

9. Dice che Mariotto ha perso una buona occasione e che Berlusconi non sarebbe sceso in campo se non fosse stato necessario. Voterà per lui.

10. Afferma che Martinazzoli non ha niente da dire e che lo stesso Martinazzoli e Occhetto sono conservatori: la Destra va per la maggiore.

11. È critico verso il conservatorismo. I vecchi partiti vorrebbero conservare il loro orticello. Segni e Martinazzoli non sono nuovi.

12. I vecchi non sono mai stati sicuri.

13. Si dichiara contrario a Berlusconi ed è sicuro che la sua intervista non andrà mai in onda.

14. Dice che Berlusconi si sta mettendo in prima linea e che il programma Tv Mixer è stato scorretto nei suoi confronti.

15. Critico verso la stampa di informazione: non bisogna assorbire gli articoli.

Dal tenore della maggior parte delle risposte si rileva che gli intervistati hanno inteso esternare le loro sensazioni relative alla situazione politica del paese.

Due intervistati si dimostrano favorevoli a Berlusconi, mentre uno si dichiara contrario. Due intervistati manifestano un atteggiamento favorevole alla sinistra mentre un altro si dichiara favorevole alla destra. Le suddette interviste, quindi, o sono dotate di contenuto argomentativo o per il loro contenuto contrastante non sono tali da convincere gli spettatori a porre in essere un determinato comportamento conforme alle aspettative dell'autore con esclusione di ogni scelta contrapposta.

Sicché, nella trasmissione in questione, non è possibile identificare un beneficiario, da un lato e dall'altro non si riscontra alcun messaggio simulato privilegiando l'immagine e la tecnica di rappresentazione rispetto al contenuto, con la scoperta finale di catturare il consenso del destinatario. Ne consegue che le suddette interviste non possono essere considerate una forma di propaganda elettorale vietata dalla legge 515-93. Quanto detto comporta l'annullamento dell'ingiunzione opposta, con compensazione delle spese.

P.Q.M. — Il Giudice definitivamente pronunciando annulla l'ingiunzione opposta e compensa le spese di lite.